



OGGETTO: Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 - Consiglio di Stato.

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **4** del mese di **Giugno** nella Sede Municipale alle ore 18:15.

La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco, Ugo Pugliese, nelle persone dei Signori:

Sono Presenti:

		SI	NO
1) PUGLIESE UGO	- Sindaco	X	
2) COSENTINO Prof.ssa ANTONELLA – Vice Sindaco	- Assessore	X	
3) CACCAVARI Dott.ssa CATERINA	- Assessore	X	
4) DE LUCA Avv. SALVATORE	-Assessore		X
5) FRISENDA Geom. GIUSEPPE	- Assessore	X	
6) GENTILE Dott.ssa SABRINA	- Assessore	X	
7) PROTO Dott. BENEDETTO	- Assessore	X	
8) ROMANO Avv. ALESSIA	- Assessore		X
9) SINOPOLI Ing. TOMMASO	- Assessore	X	

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pasquale Monea

LA GIUNTA COMUNALE

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione n. 162 del 04.06.2018, sottoposta dal Sindaco Ugo Pugliese, per come di seguito riportata:

Premesso

Che Syndial Spa, in persona del legale r.p.t., promuoveva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, iscritto al n. 1155/2009 Reg. Ric., contro la Provincia di Crotone, il **Comune di Crotone**, il Comune di Cutro, il Comune di Isola di Capo Rizzuto, la Regione Calabria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, per l'annullamento dell'ordinanza n. 3 del 19.06.2009 emessa dalla Provincia di Crotone, che ordinava alla società ricorrente di "attivare le procedure tecnico/amministrative, previste al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., finalizzate all'adozione urgente degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari, nonché urgenti interventi di messa in sicurezza ed ogni altra misura preventiva di cui all'art. 240 dello stesso Decreto dei 24 siti, oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Crotone, a seguito di abbancamento ed interrimento di rifiuti speciali pericolosi rappresentati da materiale denominato loppa d'altoforno e cubilot, utilizzati invece del conglomerato idraulico catalizzato (CIC) e proveniente dall'ex stabilimento Pertusola SUD di Crotone";

Considerato che i soggetti interessati non hanno provveduto ad ottemperare a quanto ordinato dalla Provincia di Crotone, lo stesso ente provinciale ha inoltrato richiesta formale alla Regione Calabria e al Comune di Crotone di provvedere ad attivare le procedure sostitutive in danno dei soggetti obbligati, così come previsto dal citato D.Lgs. 152/2006;

Che il suddetto giudizio si concludeva con la sentenza del Tar n. 267/2018, pubblicata il 29.01.2018, la quale, pronunciandosi nel merito sul ricorso, lo accoglieva e per effetto annullava l'ordinanza n. 3/2009 della Provincia di Crotone;

Atteso che il Piano della Caratterizzazione dei siti interessati dalla presenza di CIC "Conglomerato Idraulico Catalizzato" ricadenti nel Comune di Crotone (interni ed esterni al SIN), Cutro ed Isola di Capo Rizzuto è stato approvato;

Che con nota prot. n. 52649 del 05/12/2013 sono stati trasmessi gli esiti del piano di caratterizzazione dei siti interessati da Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC), da cui si evidenzia la potenziale contaminazione di suoli ed acque per i siti investigati;

Che gli esiti del Piano di caratterizzazione hanno determinato l'attivazione di tutta una serie di iniziative e di convenzioni finalizzate alla bonifica delle aree interessate dalla presenza di CIC;

Che l'intero procedimento è incardinato sulla sostituzione del Comune di Crotone che ha operato in luogo dei soggetti responsabili individuati dall'ordinanza n.3 del 19 giugno 2009;

Che l'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 3 del 19.06.2009 farebbe decadere tutto l'impianto, arrestando l'intero procedimento che ad oggi è giunto alla progettazione degli interventi di bonifica;

Che, pertanto, il Comune di Crotone è controinteressato dal punto di vista sostanziale e processuale;

Che con determina n. 2348 del 21/11/2017 è stato disposto il collocamento a riposo del Avv. Rosa C. M. Russo, con decorrenza dal 01/05/2018;

Che, al momento, il Servizio Legale si trova sprovvisto di funzionari Avvocati, iscritti all'Albo speciale, che possano rappresentare l'Ente in giudizio, pur avendo in corso una procedura di

convenzionamento con l'Ente Provincia, ai sensi dell'art. 30 del TUEL;

Che a parere della Giunta Comunale appare opportuno proporre gravame avverso il provvedimento sopra richiamato attesa l'infondatezza delle ragioni evidenziate nel parere di cui appresso ed in considerazione delle conseguenze che potrebbero scaturire in danno al Comune con l'esecutorietà dello stesso;

Che, sulla questione il Sindaco evidenzia alla Giunta Comunale di aver richiesto un contributo consulenziale ad avvocato esperto sulla materia che la Giunta Comunale condivide, parere reso dall'Avv. Serena Cancellara e trasmesso all'Ente con le note acquisite ai prot. n. 18969/2018 e n. 23671/2018 (allegate unitamente al parere, alla presente deliberazione) (All. 1 e 2): il citato parere informa l'Ente sulle questioni connesse alla proposizione in Appello dinanzi al Consiglio di Stato, evidenziando i profili di criticità della sentenza, che potrebbero vedere vanificato l'intero percorso portato avanti, sino ad oggi, sull'intera area SIN e palesando, pertanto, l'opportunità di impugnarla;

Visto il regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 7.02.2018;

Atteso che l'art. 2 del suddetto regolamento prevede la possibilità di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'albo, per giudizi di particolare importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;

Che in assenza di altri funzionari Avvocati iscritti all'Albo Speciale, all'interno del Servizio Legale, appare opportuno affidare a legale esterno la difesa dell'Ente nel richiamato giudizio;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la richiamata sentenza innanzi al Consiglio di Stato;

Considerata la nota del Sindaco, prot. n.ro 32601 del 24/05/2018, con la quale veniva proposta l'Avv. Serena Cancellara quale procuratore cui poter conferire l'incarico di impugnare la richiamata sentenza avendo la stessa già espresso parere formale in merito, nel quale si evidenziano anche i profili di illegittimità della decisione del TAR Calabria;

Rilevato che l'art. 5 del richiamato regolamento prevede che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, previa verifica tecnica da parte del Responsabile del Servizio Avvocatura;

Rilevato che il compenso andrà calcolato al valore minimo, dello scaglione di riferimento, con una ulteriore riduzione del 30% in coerenza con la spesa che l'Ente avrebbe sostenuto quale propine per la gestione interna resa oggi non praticabile per le ragioni sopra evidenziate;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 8.05.2018 con il quale il Segretario Generale, Dott. Pasquale Monea, è stato nominato, ad interim, responsabile del servizio Avvocatura;

Accertato ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina l'accertamento preventivo, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il Regolamento generale organizzazione dei settori servizi e uffici e s.m.i. e lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Si propone alla Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la proposta del Sindaco e per l'effetto autorizzare lo stesso a promuovere appello avverso la sentenza del Tar Calabria n. 267/2018, nel giudizio iscritto al n. 1155/2009 Reg. Ric., innanzi al Consiglio di Stato;
3. Di affidare la dotazione finanziaria al Responsabile del Servizio Avvocatura, ai fini della formalizzazione del gravame avverso la sentenza sopra indicata, nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, dando atto che per le ragioni espresse in premessa la Giunta ritiene che l'incarico si possa conferire ai sensi dell'art 2 del vigente regolamento approvato con atto deliberativo 21 del 7.02.2018, per ragioni inerenti la particolarità dello stesso e tenuto conto che l'Avvocato in questione conosce le problematiche afferenti il giudizio, fermo restando i requisiti di carattere generale di cui al codice dei contratti (art. 80);
4. Di dare atto che la spesa è stata calcolata tenendo conto dello scaglione di valore, indeterminabile – complessità media, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con ulteriore riduzione del 30%, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico in attuazione del vigente regolamento sugli incarichi esterni;
5. Dare atto che la spesa unica complessiva di € 7.307,58, inclusi accessori di legge, spese vive ed al lordo della R.A.) trova capienza sul cap. 15420, quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;
7. Di pubblicare a cura del servizio informatico la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 318/2007.

Il Sindaco
F.to Ugo Pugliese

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis, comma 1°, del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000), che si allegano alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta del Sindaco che precede e forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **“Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 - Consiglio di Stato.”**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4° del D. Lgs. 267/2000;

IL SINDACO
F.to Ugo Pugliese

La Giunta Comunale
F.to Antonella Cosentino
F.to Caterina Caccavari
F.to Giuseppe Frisenda
F.to Sabrina Gentile
F.to Benedetto Proto
F.to Tommaso Sinopoli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Monea



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 - Consiglio di Stato.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 147 del 04.06.2018

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

favorevole

Crotone li, 04-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Monea

Proposta n. GIUNT - 162 - 2018



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 - Consiglio di Stato.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 147 del 04.06.2018

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 nonché ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Crotona li, 04-06-2018

Il dirigente del Settore finanziario
Dr. Piscitelli Francesco Giuseppe

Oggetto: " Impugnazione sent. Tar Calabria n. 267/2018 - Consiglio di Stato."

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Ugo Pugliese

Il Segretario Generale

F.to Dr. Pasquale Monea

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotona, lì

Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi, **12.06.2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Dipendente incaricato

F.to

Invio della deliberazione

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta

Che la presente deliberazione

E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).

E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ a _____

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotona, lì 12.06.2018

Il dipendente incaricato

Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio

F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo